

Prot. n. 43297 del 08/05/2023

## **Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria**

**Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica - Fiorenzuola d'Arda (PC)**

### **Determinazione direttoriale**

**Oggetto: Contratto di licenza esclusiva tra il CREA e la ditta Limagrain Italia S.P.A. per la gestione di varietà di orzo e triticale derivanti da convenzioni di sviluppo e selezione**

### **IL DIRETTORE**

**VISTO** il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante *Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59* e ss.mm.ii., pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999, con il quale è stato istituito il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA);

**VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;

**VISTA** la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante *Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici*, pubblicata nella G.U.R.I. n. 158 dell'8 luglio 2002;

**VISTA** la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)* ed in particolare l'art. 1, comma 381, che ha previsto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il *Piano degli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA*;

**VISTO** lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/2022 assunta nella seduta del 16 febbraio 2022;

**VISTI** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del CREA adottati rispettivamente con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 111-2022 e n. 112-2022 assunte nella seduta del 12 ottobre 2022;

**VISTI** i Decreti Commissariali n.130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell'incarico;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 2020, con il quale il Prof. Carlo Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

**VISTO** il Decreto del Presidente del CREA prot. n. 0121417 del 23/12/2021 con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direttore del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2025;

**VISTO** il Decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 4 "Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi";

**VISTO** l'art. 12 della legge 241/90 recante "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici", ai sensi del quale il CREA determina i criteri e le modalità per il conferimento a terzi dei propri titoli di proprietà industriale/intellettuale tramite cessione o licenza per lo sfruttamento commerciale dei medesimi e di altri risultati delle proprie ricerche;

**VISTO** l'art. 1, comma 4, dello Statuto, ai sensi del quale il CREA persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato;

**VISTO** l'art. 2, comma 2 dello Statuto sopra indicato, ai sensi del quale il CREA può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali per lo svolgimento delle proprie attività;

**VISTI** gli artt. 11 e 16 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CREA che individuano tra i compiti del Direttore Generale e dei Direttori dei Centri la stipula di diverse tipologie di Contratti di valorizzazione;

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale del CREA, prot. n. 24805 del 18/3/2022 "Disposizioni per la valorizzazione dei risultati delle ricerche del CREA";

**CONSIDERATO** che nell'ambito della sua missione istituzionale il CREA svolge attività di miglioramento genetico vegetale nel settore cerealicolo;

**TENUTO CONTO** che il CREA-GPG, poi confluito nel CREA-Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica e Limagrain Europe hanno collaborato per la costituzione di nuove varietà di orzo e triticale mediante la stipula di specifica Convenzione per lo sviluppo di nuovi genotipi di orzo polistico e triticale adatti agli areali di coltivazione italiani, sottoscritta in data 11/11/2010;

**CONSIDERATO** che le attività sviluppate nell'ambito di tale Convenzione hanno portato alla selezione di nuove varietà vegetali in co-proprietà, per la cui iscrizione, protezione, moltiplicazione e commercializzazione sono già state stabilite le linee generali che regolano i rapporti tra CREA e LIMAGRAIN, cui è affidata, anche tramite le società affiliate, la gestione delle varietà;

**TENUTO CONTO** che Limagrain Italia S.P.A. con sede legale in Fidenza (PR), via Dante Corradini 3, è una società per azioni con socio unico, controllata in toto da Limagrain Europe S.A.S. (ST Beauzire - Francia) e ha gestito le varietà per conto di Limagrain Europe;

**TENUTO CONTO** che in ragione di quanto sopra, nonché del buon esito delle attività finora condotte da Limagrain Italia S.P.A., e alla luce del mutato assetto organizzativo del CREA e delle recenti disposizioni normative in materia di contrattualistica pubblica, trasparenza e anticorruzione, il CREA desidera formalizzare i rapporti tra il CREA e Limagrain Europe al fine di regolare il complesso dei rapporti derivati dalle Convenzioni scadute, ma i cui effetti si protraggono nel tempo, nonché di altre Convenzioni in corso di perfezionamento, mediante la stipula di un apposito "Contratto di licenza esclusiva per la gestione di varietà di orzo e triticale derivanti da convenzioni di sviluppo e selezione sviluppo congiunto", il cui schema costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

## **DETERMINA**

per quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante del presente provvedimento

### **Articolo 1**

Di regolare le attività di licenza esclusiva per la gestione di varietà di orzo e triticale attraverso la stipula di un Contratto di licenza esclusiva tra il CREA e Limagrain Italia S.P.A., secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente Determina.

### **Articolo 2**

Copia della presente viene trasmessa all'Ufficio Trasferimento tecnologico-UDG5 per il seguito di competenza.

F.to Il Direttore  
Dott. Luigi Cattivelli

**CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA PER LA GESTIONE DI VARIETA' DI ORZO E TRITICALE DERIVANTI DA  
CONVENZIONI DI SVILUPPO E SELEZIONE**

**TRA**

Il **Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)**, con sede legale in via della Navicella 2/4 – 00184 Roma (RM), Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona del dott. ...., nella sua qualità di ....., nato a ..... (..) il .....

**E**

la Ditta **LIMAGRAIN Italia S.P.A. (LIMAGRAIN)** con sede legale in Fidenza (PR), Via Dante Corradini 3, CAP 43036, Codice Fiscale 10200250156, Partita IVA IT02456650361, rappresentata legalmente da ....., nella sua qualità di ....., nato a ..... (..), il .....  
*(di seguito indicate come Parti)*

**PREMESSO CHE**

- Il CREA, già CRA, istituito con il D.lgs. n. 454 del 29 ottobre 1999, così denominato ai sensi dell'art. 1, c. 381 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato, come previsto dall'art. 1, comma 4 dello Statuto approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/2022 assunta nella seduta del 16/02/2022;
- ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 19083 del 30 dicembre 2016 il Centro di ricerca per la Genomica vegetale (CREA-GPG, ex CRA-GPG) è confluito nel nuovo Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica (CREA-GB), istituito con Decreto del Commissario Straordinario del CREA n. 57 del 6 aprile 2017;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) ed l) dello Statuto e del Decreto di cui al punto b) il CREA persegue lo sviluppo e l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi e svolge attività di registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore, garantendo, anche attraverso il miglioramento genetico e le scienze economiche per la conservazione e la gestione della biodiversità, la valorizzazione delle produzioni;
- Il CREA intende sviluppare presso il propri Centri di ricerca nuove varietà vegetali in collaborazione con le imprese per garantirne la più ampia diffusione e favorire il processo di trasferimento dei risultati;
- il CREA, come previsto dall'art. 2, comma 2 dello Statuto, può stipulare convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con persone giuridiche pubbliche o private per lo svolgimento delle proprie attività;
- LIMAGRAIN è una società per azioni con socio unico, controllata in toto da Limagrain Europe S.A.S. (ST Beazire – Francia), che ha gestito finora le varietà per conto di Limagrain Europe;
- LIMAGRAIN, a forte vocazione innovativa, privilegia l'approccio tecnico nell'orientamento al mercato ed è pertanto interessata ad acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nei settori di propria attività, stabilendo collaborazioni con enti pubblici che abbiano interessi di ricerca nello stesso campo;
- il CREA e LIMAGRAIN Europe hanno stipulato una Convenzione per lo sviluppo di nuovi genotipi di orzo polistico e triticale adatti agli areali di coltivazione italiani in data 11/11/2010, poi prorogata;
- le attività sviluppate nell'ambito di tale Convenzione hanno portato alla selezione di nuove varietà vegetali in co-proprietà, per la cui iscrizione, protezione, moltiplicazione e commercializzazione sono già state stabilite le linee generali che regolano i rapporti tra CREA e LIMAGRAIN, Europe, cui è affidata, anche tramite le società affiliate, la gestione delle varietà;
- CREA e LIMAGRAIN hanno interesse a regolare il complesso dei rapporti derivati dalla Convenzione scaduta, ma i cui effetti si protraggono nel tempo, nonché di altre Convenzioni in corso di perfezionamento, con apposito contratto scritto che ribadisca e ridefinisca i termini degli accordi presi, alla luce della mutato assetto organizzativo del CREA e delle recenti disposizioni normative in materia di contrattualistica pubblica, trasparenza e anticorruzione

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Valore delle premesse e degli Allegati**

Le premesse del presente Contratto e gli Allegati nello stesso richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che in capo alle stesse ne conseguono.

### **Articolo 2 – Oggetto del Contratto**

Il presente Contratto ha per oggetto le modalità di affidamento a LIMAGRAIN della gestione esclusiva delle varietà di orzo polistico e triticale derivate da Convenzioni stipulate con il CREA, come descritte nell'**Allegato A - Varietà**, in cui è riportata la denominazione della varietà vegetale e la relativa specie, le piante, popolazioni e linee da cui è derivata, la Convenzione di riferimento, il DM di iscrizione e lo stato dell'eventuale protezione brevettuale/privativa. Tale Allegato dovrà essere aggiornato con un Addendum sottoscritto dalle parti qualora dalle linee oggetto di Convenzioni derivino ulteriori nuove varietà registrabili.

La gestione affidata riguarda in particolare l'iscrizione delle varietà ai registri nazionali, la protezione brevettuale, la diffusione promozione e lo sfruttamento commerciale in Italia e all'estero, fatti salvi i diritti del CREA di cui ai successivi articoli.

LIMAGRAIN si impegna a comunicare a mezzo raccomandata A/R e/o a mezzo PEC ogni circostanza, ivi compresa la descrizione di nuove varietà per le quali è stata presentata domanda di iscrizione, le variazioni dello stato di protezione, l'inizio della diffusione commerciale o un'eventuale rinuncia di LIMAGRAIN ad essa per una o più varietà, tale da rendere necessaria una modifica dell'Allegato A.

### **Art. 3 Durata**

Il presente Contratto ha efficacia a decorrere dalla data della firma di entrambe le parti e resterà in vigore per .. (.....) anni.

### **Articolo 4 – Diritti e obbligazioni**

Le varietà oggetto del Contratto sono indicate in tutte le procedure di registrazione/brevettazione/protezione con privativa vegetale come costituite in contitolarità e comproprietà da CREA e LIMAGRAIN, nelle percentuali indicate nell'**Allegato B – Proprietà e royalty**. Tale Allegato dovrà essere aggiornato con un Addendum sottoscritto dalle parti qualora dalle linee oggetto della Convenzione derivino ulteriori nuove varietà registrabili.

Il mantenimento in purezza delle varietà in comproprietà è affidato ad LIMAGRAIN, che ne assume la responsabilità e gli oneri, fatto salvo il diritto di verifica da parte del CREA della sua correttezza e stato sanitario.

Le domande di brevetto/privativa vegetale sono a cura e spese di LIMAGRAIN per tutto il periodo di protezione. LIMAGRAIN si impegna a far effettuare presso gli Uffici brevettuali a proprie spese le sostituzioni indicate nell'Allegato A – Varietà.

La domanda d'iscrizione di ogni nuova varietà ai registri nazionali è effettuata da LIMAGRAIN e riporta in allegato la delega del CREA per la comproprietà. Le spese relative, comprese quelle per eventuali prove di valutazione agronomica e/o qualitative, sono a carico di LIMAGRAIN. La domanda dovrà contenere l'indicazione di LIMAGRAIN e CREA come Applicant: il CREA comunicherà preventivamente a LIMAGRAIN i nominativi dei co-breeder da inserire.

LIMAGRAIN ha l'obbligo di comunicare a mezzo raccomandata A/R e/o a mezzo PEC al CREA l'inizio delle attività di commercializzazione delle varietà e la quantificazione delle royalty spettanti, suddivise per Paese, per l'aggiornamento dell'Allegato B – Proprietà e royalty e per l'accettazione da parte del CREA.

### **Articolo 5 – Commercializzazione e royalty**

LIMAGRAIN ha l'esclusiva mondiale delle varietà di cui al presente Contratto e si impegna alla loro migliore diffusione in Italia e all'estero anche tramite LIMAGRAIN Europe e altre Società sementiere ad essa collegate, nel rispetto dei contenuti del Contratto con il CREA.

Le royalty derivanti dalla commercializzazione delle varietà e la loro ripartizione tra LIMAGRAIN e CREA sono indicate nell'Allegato B – Proprietà e Royalty suddivise per categoria di seme, aree e Paese. LIMAGRAIN

verserà i relativi importi al CREA, o al soggetto da esso appositamente delegato, calcolandone l'ammontare sulla quantità complessiva di seme certificato annualmente, al netto delle rimanenze documentate, così come risulterà dai dati forniti dagli Enti certificatori delle sementi, qualunque sia stata la ditta sementiera selezionatrice, LIMAGRAIN compresa.

LIMAGRAIN si impegna a fornire annualmente al CREA, entro il 30 agosto, la relazione concernente le quantità di seme certificate nella campagna di commercializzazione precedente, suddivisa per categoria di seme, aree e Paese di produzione, Ditta sementiera selezionatrice.

Il CREA, o il soggetto da esso delegato, emette regolare fattura, per la riscossione degli importi previsti nei paragrafi precedenti, entro il 30 settembre di ogni anno a LIMAGRAIN, la quale provvederà al pagamento delle somme dovute entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Nel caso di pagamento diretto al CREA, esso dovrà essere eseguito sul conto corrente n° ..... intestato a: ..... (IBAN: .....--- BIC/SWIFT: .....), indicando nella causale del pagamento le indicazioni specificate dal CREA in fattura ed il numero della fattura stessa.

In caso di mancato pagamento degli importi pattuiti entro la data stabilita nel presente Contratto, LIMAGRAIN dovrà corrispondere al CREA gli interessi al tasso legale.

#### **Art. 6 - Risoluzione e rinuncia alla diffusione commerciale**

In caso di mancata esecuzione per una delle Parti di uno o più obblighi a lei dovuti, in virtù del presente Contratto, l'altra Parte le invierà una lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) mettendola in mora affinché esegua l'obbligo a lei dovuto o precisi i motivi di eventuale inadempienza o l'interpretazione del Contratto sottesa alla presunta inadempienza.

Se entro un mese successivo al ricevimento di questa lettera, la parte in difetto non ha ancora eseguito i propri obblighi, il presente Contratto sarà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c..

Qualora LIMAGRAIN non intenda più produrre e/o commercializzare una o più delle varietà oggetto del presente Contratto, trasmetterà al CREA un atto di formale rinuncia alla proprietà. In questo caso la gestione della varietà rientrerà nella totale disponibilità del CREA con le modalità di cui al successivo art. 8, che potrà affidarla ad altra Ditta sementiera, fermo restando che:

- a) LIMAGRAIN cesserà ogni attività di vendita a terzi della varietà di qualsiasi categoria, salvo espressa autorizzazione del CREA;
- b) LIMAGRAIN provvederà alla riscossione delle royalty per le sementi di categoria R2 dalla Ditte terze, ad esaurimento degli accordi commerciali in essere al momento della rinuncia alla varietà.

Il presente Contratto sarà inoltre risolto di diritto senza necessità di preavviso e senza alcun indennizzo nel caso in cui LIMAGRAIN sia sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale o si trovi in uno stato di incapacità conclamata di far fronte alle proprie obbligazioni.

#### **Art. 7 - Diritto di Recesso**

Ciascuna parte può recedere dal presente contratto in ogni momento, per giustificato motivo, con lettera raccomandata A/R o PEC, con almeno 60 giorni di preavviso da cui emergano i predetti giustificati motivi.

In ogni caso LIMAGRAIN sarà comunque tenuta a provvedere al pagamento degli importi dovuti al CREA per l'anno in corso.

In caso di recesso dal Contratto di una Parte, le varietà torneranno nella completa disponibilità dell'altra Parte con le modalità indicate nel successivo art. 8.

#### **Art. 8 - Gestione della proprietà intellettuale**

Al termine del presente Contratto, la gestione delle varietà iscritte al Registro Nazionale e delle private vegetali ancora attive sarà regolata con un nuovo Contratto.

Fatto salvo quanto indicato negli allegati al presente Contratto in merito alla percentuale di proprietà delle varietà vegetali, in caso di rinuncia, risoluzione o recesso di una delle Parti, essa autorizzerà l'altra, per la propria quota, a richiedere:

- la variazione del Responsabile del mantenimento in purezza per quanto riguarda l'iscrizione al Registro Nazionale delle varietà, che sarà al 100% attribuita all'altra Parte;
- la variazione di titolarità dei diritti di privativa vegetale o brevetto (Applicant/Holder), che sarà al 100% attribuita all'altra Parte, la quale si farà carico degli oneri di trascrizione.

#### **Art. 9 - Comunicazioni**

Il CREA, nella persona del Direttore Generale, relativamente al presente contratto, dà mandato per la gestione degli aspetti amministrativo/contabili e tecnici (a titolo esemplificativo e non esaustivo per il monitoraggio, la gestione, la riscossione dei corrispettivi, la verifica delle condizioni tecniche e quant'altro necessario) al Direttore del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica.

Per qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto, si stabiliscono i seguenti riferimenti:

Per il CREA:

**CREA-Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica**

.....

p.c.

**CREA Ufficio Trasferimento Tecnologico**

.....

Per la DITTA

**LIMAGRAIN ITALIA S.P.A.**

.....

Sarà cura di ciascuna delle Parti del presente Contratto comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

#### **Art. 10 - Clausola di manleva**

Il CREA non sarà responsabile per eventuali danni, richieste di risarcimento e/o pretesa che dovesse essere avanzata da terzi nei confronti dell'Ente, conseguentemente alla violazione di anche un solo degli obblighi previsti da presente Contratto.

#### **Art. 11 - Oneri fiscali (Registrazione e relative spese)**

Il presente Contratto, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40, comma 1 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente Contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Gestione Tributi), verrà sostenuta dal CREA.

Le eventuali spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente Contratto, sono a carico di LIMAGRAIN.

#### **Art. 12 – Norme applicabili e Controversie**

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti, non specificati nel presente Contratto, che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi nonché a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per ogni eventuale controversia le Parti individuano come Foro giurisdizionale competente quello di Roma.

#### **Art. 13 – Disposizioni generali**

Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel Contratto, sarà efficace solo se concordata tra le Parti e trasmessa con raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati all'art. 9 del Contratto.

Il Contratto annulla e sostituisce ogni eventuale precedente accordo intercorso tra le Parti sul medesimo oggetto.

**LIMAGRAIN si impegna a sottoscrivere contestualmente una dichiarazione sostitutiva, il cui testo è allegato al presente contratto, e senza la quale il medesimo è da considerarsi non valido.**

Il Contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso ed accettato dalle Parti. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel Contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto e firmati congiuntamente.

Qualora qualsiasi clausola del contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non eseguibile, tale vizio non importerà l'invalidità delle restanti clausole del contratto che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia. Le Parti espressamente rinunciano ad ogni pretesa per danni che possa nascere come risultato di un tale vizio.

Il presente contratto, costituito da n. 5 pagine, n. 10 premesse, n. 13 articoli e n. 1 dichiarazione sostitutiva con allegata informativa sul trattamento dei dati personali, viene sottoscritto dalle Parti esclusivamente in forma digitale, ai sensi della normativa vigente, e trasmesso tramite posta elettronica certificata (PEC).

**CREA**

.....

**LIMAGRAIN ITALIA S.P.A.**

.....

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

in allegato al Contratto tra LIMAGRAIN e CREA di licenza esclusiva per la gestione di varietà di orzo e triticale derivanti da convenzioni di sviluppo e selezione

Il sottoscritto ....., C.F. ...., nato a ..... (..), il .....nella qualità di .....di **LIMAGRAIN Italia S.P.A.**, con sede legale in Fidenza (PR), Via Dante Corradini 3, CAP 43036, Codice Fiscale 10200250156, Partita IVA IT02456650361, e-mail [limagrainitalia@limagrain.com](mailto:limagrainitalia@limagrain.com) - PEC: [limagrainitalia@legal.email.it](mailto:limagrainitalia@legal.email.it)

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii., consapevole che la dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall' art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000

### DICHIARA

- per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1 c.9 lettera e) della L. 190/12 e ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/13, che non sussistono relazioni di parentela o affinità, entro il secondo grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti di **LIMAGRAIN Italia S.P.A.** e i dirigenti e i dipendenti del CREA;
- ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/13, che per (nome del contraente) non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative del CREA;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs del 2001, n. 165 che dispone: *"I dipendenti che, negli ultimi anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad essi riferiti"*;
- ai sensi dell'art. 2, c.3 del D.P.R. 62/2013, di essere edotto degli obblighi derivanti dal *Codice di comportamento dei dipendenti del CREA*, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 14/12/2017, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e reperibile al link <https://www.crea.gov.it/atti-generalis> e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai dipendenti e collaboratori di **LIMAGRAIN Italia S.P.A.**, per quanto applicabile, il suddetto Codice;
- di avere letto e compreso l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali allegata, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati.

..... (nome del dichiarante)

(firmato digitalmente)



## **INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (GDPR)**

### **1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via della Navicella 2/4 - 00184 Roma, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito il "Titolare") nella persona del Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore, effettua il trattamento dei dati personali trattati nell'esercizio delle proprie funzioni, per le finalità indicate al punto 3.

### **2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI**

Il CREA ha nominato il "Responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. Data Protection Officer o DPO).

Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati al punto 7 della presente Informativa, si può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: [responsabileprotezionedati@crea.gov.it](mailto:responsabileprotezionedati@crea.gov.it).

### **3. CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FONTI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

#### **Categorie di dati personali**

I dati personali, che sono oggetto di trattamento da parte del CREA nella persona del soggetto delegato attuatore (responsabile interno del trattamento) individuato nel Direttore del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica, riguardano esclusivamente il Legale Rappresentante/Amministratore Unico della Ditta/Società (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale).

#### **Fonti dei dati personali**

L'Ente utilizza i dati personali che riguardano l'interessato, dallo stesso comunicati o raccolti presso altri Titolari del trattamento (in quest'ultimo caso, previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi) o fonti pubbliche, (ad esempio altra amministrazione pubblica), in conformità alle normative di riferimento.

#### **Finalità e base giuridica del trattamento**

I dati raccolti saranno trattati senza necessità di consenso esclusivamente per le finalità di cui al Contratto di licenza esclusiva per la gestione di varietà di orzo e triticale derivanti da convenzioni di sviluppo e selezione, nonché per gli atti da esso derivanti.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, il mancato conferimento comporta tuttavia l'impossibilità di addivenire alla stipula del contratto di licenza.

### **4. CATEGORIE DI DESTINATARI CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI**

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il CREA comunichi i dati personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) Centri di ricerca e Uffici dell'Amministrazione Centrale del CREA;
- 2) società, liberi professionisti, delegati dal CREA, operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea che trattano i dati personali nell'ambito della riscossione dei corrispettivi dovuti dal soggetto licenziatario, inclusi eventuali controlli documentali/contabili e/o di campo/magazzino;
- 3) Autorità (a.e. giudiziaria, amministrativa, etc) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le Pubbliche Amministrazioni;
- 4) organismi pubblici operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

### **5. EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA**

I dati personali sono trattati dal CREA all'interno del territorio dell'Unione Europea.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il CREA si riserva di trasferire i dati personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per cui esistono decisioni di

“adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

## **6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici da parte dei dipendenti del CREA coinvolti nel procedimento per ragioni di servizio, e con l'osservanza delle misure tecnico-informatiche e organizzativo-gestionali necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati personali sono conservati per la durata del Contratto sopra richiamato, nonché per l'eventuale successiva stipula e gestione di atti ad esso correlati e per tutto il periodo di validità degli stessi. Al termine della procedura o nel caso di interruzione della stessa o delle attività contrattuali, saranno conservati secondo i termini previsti dalla legge.

## **7. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

L'interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: [responsabileprotezionedati@crea.gov.it](mailto:responsabileprotezionedati@crea.gov.it).

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dal CREA, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente.

Tuttavia, se le richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, l'Ente potrà addebitare un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le richieste.

### **Diritto di accesso**

L'interessato potrà ottenere dal CREA la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati medesimi ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, etc.

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento, come specificato nel punto 5. Se richiesto, l'Ente potrà fornire una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

Per eventuali ulteriori copie, il CREA potrà addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni verranno fornite dal CREA in un formato elettronico di uso comune.

### **Diritto di rettifica**

L'interessato potrà ottenere dal CREA la rettifica dei propri dati personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

### **Diritto di cancellazione**

L'interessato potrà chiedere al Titolare la cancellazione dei suoi dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del GDPR.

Tuttavia, non è possibile procedere alla cancellazione dei dati personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un compito pubblico svolto nell'interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, storica o a fini statistici.

### **Diritto alla limitazione del trattamento**

L'interessato potrà ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del GDPR.

**Diritto di opposizione**

L'interessato potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati qualora venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico.

Qualora decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, l'Ente si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

**Diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali**

Fatto salvo il diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa nazionale applicabile potrà essere proposto reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.



	Allegato B - Proprietà e Royalty					ITALIA	
	nome	specie	percentuale di proprietà	ripartizione percentuale royalty Italia	ripartizione percentuale royalty Estero	Valore royalties cat. seme PB/B/R1 (euro/ton)	Valore royalties cat. seme R2 (euro/ton)
1							
2							
...							